



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 16/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 gennaio 2012, n. 18

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al Comparto "Bs/ad 16" del Piano Urbanistico Generale di Trani  
- Autorità procedente: Comune di Trani (BT).

L'anno 2011 addì 26 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

### Premessa

- Con nota prot. n. 19518 del 03/06/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7112 del 12/07/2011, il Comune di Trani presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per il Comparto "Bs/ad 16" del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trani; all'istanza risultava allegato il Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo e informatico.
- Con nota prot. n. 10093 del 04/11/2011, lo scrivente Servizio Regionale Ecologia (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al Rapporto Ambientale Preliminare (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):
  - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Lavori Pubblici;
  - ARPA Puglia;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
  - Autorità di Bacino della Puglia;
  - Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette; Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo;
  - Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani.
- La predetta nota veniva inviata per conoscenza anche al Comune di Trani, Ufficio tecnico-Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.
- Con nota prot. n. 12821 del 11/11/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 10536 del 21/11/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito, AdBP) rappresentava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano profili di interesse di questa Autorità".
- Con nota prot. n. 60708 del 09/12/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n.

24 del 02/01/2011, l'ARPA esprimeva il proprio parere precisando che "oltre le pressioni ambientali rivenienti dalla sottrazione di suolo naturale permeabile e dagli effetti sulla qualità dell'aria (traffico veicolare, riscaldamento domestico, ecc.) e sul clima acustico di zona, rispetto al quale mancano riferimenti al Piano di zonizzazione acustica comunale approvato, anche in considerazione del grado di antropizzazione ed urbanizzazione dell'area, non si ravvisano ulteriori impatti significativi nell'attuazione del relativo Piano Urbanistico Esecutivo del P.U.G. di Trani".

- Con nota prot. n. 15822 del 05/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 800 del 24/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia dichiarava che "l'area oggetto dell'intervento, allo stato di conoscenza della scrivente, non è sottoposta a vincoli di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004", ricordando altresì che "l'accertamento di beni paesaggistici, di cui all'art. 142 del già citato decreto legislativo, sarà onere dell'Ente locale".

- Con due distinte note (acquisite al prot. del Servizio Regionale Ecologia, rispettivamente, la prima con n. 8602 del 09/09/2011, la seconda con n. 10879 del 01/12/2011), il prof. Giuseppe De Simone, consigliere comunale di Trani, esercitava il diritto di intervenire nel procedimento di cui trattasi, presentando, in virtù del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990, memorie scritte e documenti. In particolare, per il piano in oggetto, il prof. De Simone:

- richiamava la corrispondenza intercorsa fra l'amministrazione comunale di Trani e il Servizio scrivente in merito alle procedure da seguire ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS dei numerosi PUE del PUG di Trani, raccomandandone la valutazione in forma integrata.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede in questa sezione ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al Comparto "Bs/ad 16" del Piano Urbanistico Generale di Trani. La struttura del provvedimento è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso decreto. 152/2006, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

Considerato che:

- il Comune di Trani è dotato di PUG, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 8 del 31/03/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009;

- il PUG di Trani non è stato sottoposto a VAS in base a quanto previsto dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei PUG, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1328/2007 (Parte V, "Efficacia del DRAG");

- il PUG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso PUE, di cui agli artt. da 15 a 18 della LR 20/2001;

- con nota prot. n. 2139 del 03/03/2011, questo Servizio, in qualità di autorità competente per la VAS, riscontrava svariate note, sottoposte alla sua attenzione da parte di cittadini e associazioni e inerenti ai procedimenti di formazione di alcuni PUE del PUG di Trani, dichiarando che non risultavano agli atti in proprio possesso procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, relativi ai PUE oggetto delle segnalazioni;

- con nota 11677 del 05/04/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia al n. 4735 del 27/04/2011), il Comune di Trani dichiarava la propria determinazione a procedere alla presentazione di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE in seguito all'adozione degli stessi da parte del Consiglio Comunale;

- a seguito di un incontro tenutosi presso questo Servizio, il Comune di Trani (con nota 15176 del

04/05/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5765 del 23/05/2011) proponeva di procedere in modo integrato alla verifica di assoggettabilità a VAS di tutti i PUE ricadenti nello stesso contesto territoriale, attesa la limitata estensione dei comparti minimi di intervento oggetto di un PUE autonomo, e onde evitare la frammentazione delle valutazioni ambientali in un numero elevato di procedimenti;

- nella suddetta nota, il Comune di Trani precisava che nel PUG (ed in particolare nell'elaborato 10 "Definizione dei comparti e direttive di tutela") erano stati identificati quattro contesti territoriali aventi caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche e giuridiche omogenee (Centro Urbano, Costa Est, Torrente Antico e Alberolongo), proponendo pertanto di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS dei principali programmi edilizi di espansione o completamento, riguardanti i suddetti quattro contesti;

- il Servizio Ecologia, con nota n. 5833 del 24/05/2011, riscontrava la nota n. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, condividendo la proposta ivi contenuta in quanto volta a prevenire aggravii sull'economia dei procedimenti amministrativi, garantendo la dovuta considerazione degli effetti cumulativi dei numerosi interventi previsti;

- a partire dal mese di giugno del 2011, venivano tuttavia presentate da parte del Comune di Trani, quale autorità procedente, sei istanze di verifica di assoggettabilità a VAS di PUE relativi a comparti denominati tutti con la sigla Bs.ad (zone residenziali di completamento speciale ad alta densità), e identificati, rispettivamente, dai numeri: 16, 23, 26, 45, 46 e 47;

- allo scopo di condividere i necessari chiarimenti in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE del PUG di Trani, in data 19 settembre 2011 si svolgeva un incontro presso la sede del Servizio Regionale Ecologia, cui partecipavano il Dirigente dello stesso Servizio, la Dirigente dell'Ufficio VAS della Regione, l'Assessore all'Urbanistica e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, e il progettista del PUG di Trani;

- nel corso del suddetto incontro (come risulta dal verbale, condiviso con nota prot. n. 9920 del 27/10/2011 del Servizio Regionale Ecologia), venivano forniti i seguenti chiarimenti:

- il Comune di Trani comunicava che le risorse finanziarie a disposizione, allo stato, non consentivano di dare seguito agli approcci integrati precedentemente concordati, chiedendo pertanto che si procedesse alla verifica di assoggettabilità caso per caso di ciascun PUE presentato;

- Il Servizio Regionale Ecologia ribadiva che il miglior bilanciamento delle esigenze di tutela ambientale con quelle di economicità dei procedimenti amministrativi, sarebbe consistito nello svolgimento di quattro procedimenti di VAS (o, in subordine, di verifica di assoggettabilità a VAS) per ognuno dei contesti territoriali di cui all'elaborato 10 del PUG di Trani;

- il Servizio Ecologia conveniva inoltre sulla necessità di concludere i sei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS che risultavano già avviati, e si impegnava ad assumere a riferimento per la valutazione le sensibilità ambientali riscontrate nel contesto territoriale di appartenenza (laddove pertinente), prendendo in considerazione gli impatti direttamente riferibili al singolo PUE oggetto di valutazione anche alla luce dei possibili effetti cumulativi con le previsioni insediative complessive così come definite nel PUG per il pertinente programma edilizio di espansione o completamento;

- il PUE relativo al Comparto "Bs/ad 16", oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcun programma di espansione dei contesti territoriali di cui al citato elaborato 10 del PUG di Trani, ma è incluso nel programma di completamento del contesto territoriale "Centro Urbano" (come risulta dalla nota prot. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5765 del 23/05/2011).

- Nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- proponente è la società "Costruzioni Crescente";

- autorità procedente è il Comune di Trani;

- autorità competente è l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla DGR n. 981 del 13.06.2008).

## 1. Caratteristiche del PUE relativo al Comparto “Bs/ad 16” del PUG di Trani

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il PUE per il Comparto “Bs/ad 16” del PUG di Trani le cui caratteristiche sono illustrate nel seguito, in base alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare (di seguito, RAP) e ad approfondimenti condotti in sede istruttoria.

In virtù dell’articolazione delle zone residenziali operata al Capo 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG di Trani, il comparto in oggetto è definito “zona residenziale di completamento speciale ad alta densità”, cui si applicano le disposizioni dell’art. 6.04.2, nonché le Direttive strutturali di cui all’art. 6.11.1, ma non le Direttive strutturali di tutela di cui all’art. 6.11.2. Il PUE interessa un’area di 2602 mq, con Indice di Fabbricabilità di 2 mc/mq e volume massimo edificabile di 5204 mc. L’area è delimitata da via Di Vittorio, strada vicinale Monte D’Alba, via Di Vagno e, sul lato nord più vicino alla ferrovia, dal comparto di PUG Se/21 (servizi per la residenza). La proposta progettuale prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale e, in minima parte al piano terra, commerciale. Tale edificio avrà un’altezza massima di 19 m “conformemente all’altezza massima dei fabbricati in immediata prossimità della zona d’intervento”. Le aree scoperte sono destinate a:

- Urbanizzazioni secondarie da dislocare interna al comparto in oggetto
- Superficie permeabile da sistemare nelle aree, all’interno della superficie fondiaria per almeno il 30% di essa;
- Viabilità interna di distribuzione e di accesso agli edifici residenziali ed alle autorimesse, corrispondente alla superficie scoperta residua all’interno della superficie fondiaria;

Inoltre, per le urbanizzazioni secondarie si prevede la “piantumazione di alberi consistenti in essenze arboree tipo lecci, pini marittimi e palme” e per le superfici permeabili all’interno dell’area fondiaria “la piantumazione di essenze locali a basso fusto”.

Nel RAP si dichiara infine che “l’area del comparto ricade in una zona completamente urbanizzata, già servita da tutte le reti di impianti ad eccezione della raccolta acque bianche”.

Il PUE stabilisce il quadro di riferimento per il progetto di costruzione dell’edificio sopra descritto e delle relative opere di urbanizzazione. Il PUE non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con le previsioni degli strumenti di governo del territorio e dell’ambiente richiamati in seguito nel presente provvedimento (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PUG, gerarchicamente sovraordinato al PUE in oggetto.

Nei limiti delle previsioni insediative di modesta entità descritte in precedenza, il PUE è pertinente all’integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo dell’efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell’ambiente urbano, e della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Analogamente, il PUE concorre (seppure in misura modesta e coerentemente con le previsioni del PUG) ad incrementare il carico urbanistico, nel senso della quantità di abitanti insediabili, con le relative implicazioni sui flussi di materia e di energia, sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica, di cui il PUE costituisce l’ultimo stadio attuativo, si segnalano la Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell’edilizia (2010/31/UE).

## 2. Inquadramento del PUE per il Comparto “Bs/ad 16” del PUG di Trani nell’ambito di applicazione della VAS

Il PUE per il Comparto “Bs/ad 16” del PUG di Trani, elaborato per il settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, ricade nell’ambito di applicazione della VAS soltanto in virtù

delle disposizioni dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006, in quanto non definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, e non richiede una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.

Poiché il PUG di Trani, di cui il PUE in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legge n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

Di conseguenza, il PUE è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

### 3. Caratteristiche delle aree interessate dal PUE per il Comparto "Bs/ad 16" del PUG di Trani, e sensibilità ambientali riscontrate

L'attività istruttoria svolta ad integrazione dei contenuti del RAP, anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PUE è situata nella fascia compresa fra la ferrovia, situata a circa 180 m, e la strada statale 16, situata a circa 350 m, ad una quota di circa 15 m s.l.m..

"Nell'area non si rinvenivano solchi erosivi, localmente indicati con il nome di "lame", né terrazzi morfologici, depressioni e forme di tipo carsico (doline, inghiottitoti, etc.), né tanto meno strutture tettoniche sepolte (faglie, fratture, etc.). Ad oltre 150 m ad Ovest dal limite dell'area in esame, è presente l'asse di una piccola "lama" ovvero di un corso d'acqua non perenne (prolungamento della lama "Palumbariello") che drena le acque meteoriche di gran parte della zona sud-ovest di Trani per sfociare nel porto di Trani." Tale analisi è confermata dal parere espresso dall'Autorità di Bacino nell'ambito della consultazione e riportato nelle premesse.

L'area, come la maggior parte del territorio comunale di Trani, è "soggetta a contaminazione salina" secondo il Piano di Tutela delle Acque (PTA, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009), pertanto soggetta alle misure 2.10 dell'Allegato 14 dello stesso PTA relativamente all'approvvigionamento idrico. In particolare nel RAP si dichiara che la "falda acquifera si rinviene a profondità comprese tra 20-30 m dal p.c."

In base alla Carta tematica dell'uso del suolo (realizzata a partire dalle ortofoto 2006 - 2007), il comparto è classificato come "seminativi semplici in aree non irrigue" ed è compreso in un "tessuto residenziale continuo, denso recente, alto". All'osservazione della cartografia fotografica più recente disponibile (ortofoto 2006-7 e Servizio Web "Google Maps", basato su immagini satellitari fornite da DigitalGlobe e MDA Federal), il suolo appare incolto e privo di vegetazione arborea e arbustiva.

L'area è definita come "territorio costruito" ai sensi del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) della Puglia, approvato con DGR n. 1748/2000, in quanto area interclusa all'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate (PUG, Tavola 6, "Territori costruiti"). Non sono comunque presenti beni culturali vincolati, come confermato nel parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia nell'ambito della consultazione e riportato nelle premesse. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, nel RAP non vengono segnalate aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e/o individuate come Ambiti Territoriali Distinti dal PUG.

Fra le considerazioni generali che si ritengono utili a valutare il contributo del PUE ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare le seguenti:

- Trani è classificata come zona A (richiedente misure per l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare) nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- secondo il PTA, il depuratore di Trani appare fortemente sottodimensionato, presentando una potenzialità dell'impianto di 53.241 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 83.667 AE totali urbani nell'agglomerato. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, il riuso a scopi irrigui di circa 1,8 milioni di mc/anno (p. 11 dell'Allegato 14.1 al PTA) e l'ampliamento dell'impianto esistente (p. 56, All. 14). Tale progetto, tuttavia, risulta non autorizzato in base alla Delibera n. 2 del 22/02/10 del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato-Puglia.
- il territorio comunale, che si estende per circa 100 km<sup>2</sup> ed è popolato da 54.000 abitanti, ha di recente conosciuto una notevole espansione edilizia sostenuta dal sovradimensionamento del Piano Regolatore Generale del 1971 (proporzionato su una previsione demografica di 100.000 abitanti);
- a fronte di una produzione di rifiuti di circa 49 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16% (dati pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it/index.php>);

#### 4. Impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUE per il Comparto "Bs/ad 16" del PUG di Trani

Alla luce delle possibili interferenze fra il PUE, così come descritto nella Sezione 2, e le sensibilità ambientali e paesaggistiche approfondite nella Sezione 3, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente. A tal fine, l'istruttoria tecnica svolta dall'autorità competente si è basata sui contenuti della documentazione presentata, con particolare riguardo al Rapporto Ambientale Preliminare, integrata dai contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale nel corso del procedimento.

Le considerazioni in merito ai possibili impatti sull'ambiente del PUE appaiono preliminarmente condizionate da alcune circostanze rilevanti:

- l'area direttamente interessata dall'intervento è di modeste dimensioni (2602 mq), inserita in un contesto urbanizzato, e priva di sensibilità ambientali di rilievo;
- l'idea di progetto appare coerente con l'impianto normativo del PUG vigente a cui il PUE dà attuazione;
- il PUG, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 8 del 31/03/2009, ha superato positivamente tutti i controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli con il PUTT/P e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
- non si ritiene che altri PUE per i quali al momento è in corso l'iter amministrativo di verifica di assoggettabilità a VAS possano interferire con il PUE in esame.

Relativamente all'ultimo punto, tuttavia, è opportuno considerare che alla scala locale si possono supporre fenomeni cumulativi negativi in virtù delle interferenze con altri PUE per i quali al momento non è in corso l'iter amministrativo di verifica di assoggettabilità a VAS ma che sono posti a ovest della strada vicinale Monte D'Alba e interessano aree di dimensioni notevolmente superiori al piano in oggetto e non ancora edificate (comparti "Bs/ad 10", "Bs/ad 11", "Bs/ad 12", "Bs/ad 13", "Bs/ad 14", "Bs/ad 15").

Rispetto agli aspetti ambientali analizzati (acqua, aria, energia, rifiuti, suolo, paesaggio, mobilità, ambiente socio-economico, biodiversità), si segnalano impatti negativi:

- sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, dovuti sia alla fase di cantiere che all'incremento del traffico veicolare;
- sulla componente acqua, dovuti sia alla fase di cantiere che all'aumento dei consumi idrici;
- sull'uso delle risorse e sui flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti, all'efficienza energetica e all'uso dei materiali nelle attività edilizie.

Rispetto agli impatti descritti, comunque ritenuti non rilevanti attesa la dimensione del progetto, sono state proposte alcune azioni di mitigazione relative alle scelte progettuali e alla fase di cantiere.

La natura degli impatti del PUE, indipendentemente dalla loro significatività, è caratterizzata da condizioni di elevata probabilità, continuità nel tempo e (in parte) irreversibilità. Non si riscontra una natura intercomunale degli impatti, né particolari rischi per la salute umana o l'ambiente, con l'eccezione formulata in chiave precauzionale, dello smaltimento dei reflui, attesa la situazione di sottodimensionamento dell'impianto esistente. Nel sito d'inserimento del comparto, sono presenti aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello locale, regionale, nazionale (come specificato nella Sezione 3).

In sintesi, alla luce delle caratteristiche del PUE e delle sensibilità ambientali riscontrate nell'area direttamente interessata e nel sito d'inserimento del comparto, si può ritenere che i possibili impatti ambientali siano non significativi nel complesso, e individualmente riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione di seguito specificate, anche in coordinamento con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

In conclusione, si espone la decisione ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in merito al procedimento di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs/ad 16" del Piano Urbanistico Generale di Trani, avviato con nota prot. n. 19518 del 03/06/2011 del Comune di Trani (autorità procedente), acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (autorità competente) con n. 7112 del 12/07/2011, tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si dispone l'esclusione del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs/ad 16" del Piano Urbanistico Generale di Trani dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PUE.

- Si garantisca la continuità funzionale dei percorsi pedonali e ciclabili previsti nei singoli strumenti attuativi, promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo del sistema di mobilità sostenibile anche nei tessuti completamente edificati.

- Si verifichi, consultando l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia e l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Trani, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel PTA.

- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- Si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo nel PUE il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora (in ottemperanza alle direttive strutturali di cui al comma 5 dell'art. 6.11.1 delle NTA del PUG di Trani).

- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una

progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati).

- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

- Si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata e si definiscano opportuni spazi interni agli edifici per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici.

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare negli elaborati del PUE in fase di predisposizione della documentazione da sottoporre alla definitiva approvazione.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs/ad 16" del Piano Urbanistico Generale di Trani;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla LR 20/2001 nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali



dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

#### DETERMINA

- di escludere il Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto “Bs/ad 16” del Piano Urbanistico Generale di Trani, avviato con nota prot. n. 19518 del 03/06/2011 del Comune di Trani (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7112 del 12/07/2011), dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing A. Antonicelli

---